

STATUTO

VILLA ROSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESAGNE BR VIA VIGNOLA SN

Numero REA: BR - 126087

Codice fiscale: 02172160745

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-06-2007 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" ad atto n. 17.162 della Raccolta.	
	Statuto	
	della società cooperativa sociale	
	"VILLA ROSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	

	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO	
	Art.1) E' costituita una società cooperativa sociale deno-	
	minata "VILLA ROSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	La Cooperativa aderisce alla "Associazione Generale delle	
	Cooperative Italiane" e ciò a tutti gli effetti ed in parti-	
	colare per quelli di cui al D.L.C.P.S.n.1577 del 14 dicembre	
	1947 e successive modifiche ed integrazioni.	
	Art.2) La società ha sede legale in MESAGNE (BR) alla Via	
	Vignola sn.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, fi-	
	liali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazio-	
	nale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nel-	
	l'ambito del Comune sopra indicato.	
	Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in	
	Comune diverso e la istituzione, modificazione e soppressione	
	di sedi secondarie.	
	Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti	
	con la società è quello risultante dal libro soci.	
	Art.3) La durata della Società Cooperativa è stabilita fino	

	al 31 dicembre 2057 (duemilacinquantasette), e potrà essere	
	prorogata a norma di legge.	
	Art.4) La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e alla integra-	
	zione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi	
	sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla	
	risposta ai bisogni delle persone.	
	In relazione a ciò ed ai principi che disciplinano le so-	
	cietà cooperative e ispirati alla mutualità la cooperativa	
	può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio e	
	per conto terzi:	
	- attività di gestione di servizi sociali orientati in via	
	prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone anziane	
	o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza;	
	- attività e servizi di assistenza domiciliare e residenziale	
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carat-	
	tere domiciliare, oppure realizzata in centri di servizio ap-	
	positamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubbli-	
	ci o privati;	
	- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficien-	
	ti e non, nonchè servizi integrati per residenze protette;	
	- servizi e centri di riabilitazione, case famiglia, case al-	
	loggio, comunità terapeutiche sia residenziali e sia semi-re-	
	sidenziali;	
	- centri diurni e altre strutture con carattere amministrati-	

	vo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita,	
	nonchè altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il	
	turismo sociale;	
	- attività di formazione e consulenza;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione alle comunità	
	locali entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e	
	disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone	
	in stato di bisogno;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno in fa-	
	vore delle persone deboli e svantaggiate e di affezione ai	
	loro diritti.	
	La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa al-	
	l'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento de-	
	gli scopi sociali, nonché compiere tutte le azioni imprendi-	
	toriali e contrattuali ritenute necessarie od utili per la	
	realizzazione dell'oggetto sociale e comunque attinenti, sia	
	direttamente che indirettamente, al medesimo.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è	
	altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo	
	le opportunità contingenti - la propria attività con quella	
	di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi	
	ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo	
	cooperativo.	
	CAPITALE SOCIALE	
	Art.5) Il capitale sociale è ripartito in un numero illimi-	

	tato di quote del valore nominale di Euro 26,00 (ventisei	
	virgola zero zero) ciascuna, comunque non superiore al limite	
	stabilito dalla legge.	
	SOCI - QUOTE	
	Art.6) Il numero dei soci è variabile e illimitato ma non	
	può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, e se	
	successivamente il numero dei soci diviene inferiore esso de-	
	ve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso	
	il quale la società si scioglie e deve essere posta in liqui-	
	dazione, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'articolo	
	2522 del Codice Civile.	
	Art.7) Possono essere soci le persone fisiche che, non aven-	
	do interessi in contrasto con quelli della cooperativa, in-	
	tendono perseguire gli scopi partecipando alle attività so-	
	ciali.	
	I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie:	
	a) soci prestatori, che ricevono un compenso per l'attività	
	svolta in cooperativa secondo le modalità previste dagli or-	
	gano competenti;	
	b) soci volontari, che prestano attività in modo totalmente	
	gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente soste-	
	nute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla	
	cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi della	
	legge 381/91.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del nu-	

	mero complessivo dei soci ai sensi della succitata legge	
	381/91.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindica-	
	te.	
	Art.8) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	al Consiglio di Amministrazione, specificando:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-	
	dinanza, allegandone documentazione in carta semplice;	
	b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere	
	e l'indicazione della categoria a cui chiede di essere i-	
	scritto;	
	c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sotto-	
	scrivere, nei limiti delle disposizioni di legge;	
	d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nel-	
	l'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali.	
	Art.9) Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di	
	Amministrazione con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto	
	secondo la procedura prevista dall'articolo 2528 del Codice	
	Civile.	
	Art.10) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione	
	o per causa di morte.	
	Art.11) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recede-	
	re il socio che:	

	- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- non si trovi più nella possibilità di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorra-	
	no i motivi che a norma di legge e del presente atto, legit-	
	timino il recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che	
	entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre oppo-	
	sizione innanzi al Tribunale competente per territorio.	
	Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comuni-	
	cazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società,	
	proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfe-	
	zionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero	
	dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.	
	Per quanto riguarda gli effetti del recesso si fa espresso	
	riferimento all'articolo 2532 del Codice Civile.	
	Art.12) L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Ammi-	
	nistrazione nei casi previsti dall'articolo 2533 del Codice	
	Civile.	
	Art.13) Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed	
	esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari,	
	mediante lettera raccomandata A/R.	

	Art.14) In caso di morte di un socio, gli eredi del socio	
	defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a	
	condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammis-	
	sione; l'accertamento del possesso di tali requisiti è stabi-	
	lito con delibera del Consiglio di Amministrazione.	
	Art.15) La liquidazione della quota ha luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio in conformità alle disposi-	
	zioni previste dall'articolo 2535 del Codice Civile e con le	
	limitazioni previste dall'articolo 2514 del Codice Civile.	
	DECISIONI DEI SOCI	
	Art.16) L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche	
	fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, con lettera rac-	
	comandata oppure a mezzo fax, purchè confermato, da inviarsi	
	almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
	L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elet-	
	tronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della	
	data fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettro-	
	nica comunicato alla società ed annotato nel libro dei soci	
	ed in tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà me-	
	diate elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet	
	(Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,	
	il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste	
	all'ordine del giorno.	

	L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convoca-	
	zione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega,	
	tutti i soci che rappresentano l'intero capitale sociale e	
	sia intervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonchè il	
	Collegio Sindacale, qualora esistente, e nessuno si oppone	
	alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la va-	
	lidità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i	
	sindaci, se nominati, dovranno rilasciare una apposita di-	
	chiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società,	
	nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli	
	argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla	
	trattazione degli stessi.	
	Art.17) Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia	
	il valore della quota posseduta.	
	Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro so-	
	cio appartenente alla stessa categoria, mediante delega	
	scritta conservata agli atti societari.	
	Art.18) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione; in caso di sua assenza o di impedi-	
	mento, da altra persona scelta dall'Assemblea seduta stante.	
	Art.19) L'assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi di-	
	ritto al voto a norma del primo comma dell'art.2538 del codi-	
	ce civile e delibera con la maggioranza assoluta.	
	AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA	

	Art.20) La Società è amministrata da un Amministratore Unico	
	o dal Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone di tre membri che,	
	così come l'Amministratore Unico, durano in carica sino a re-	
	voca o dimissioni e sono rieleggibili, essi sono dispensati	
	dall'obbligo di prestare cauzione e vengono eletti dall'as-	
	semblea dei soci.	
	Possono essere amministratori solo i soci della cooperativa.	
	All'Amministratore Unico spettano tutti i poteri di ammini-	
	strazione e rappresentanza della società cooperativa, per o-	
	gni tipo di atto, sia di ordinaria che di straordinaria ammi-	
	nistrazione.	
	L'assemblea dei soci stabilisce di volta in volta il numero	
	dei Consiglieri di Amministrazione.	
	Art.21) Nel caso in cui la società sia amministrata dal Con-	
	siglio di Amministrazione ad ogni sua rinnovazione nominerà	
	tra i suoi membri il Presidente, eventualmente un Vice Presi-	
	dente; la carica di Presidente non potrà essere esercitata	
	per più di due mandati consecutivi.	
	Art.22) Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che	
	altrove purchè in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo	
	giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da	
	un altro consigliere.	
	Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od	
	impedimento da chi ne fa le veci.	

	La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccoman-	
	data con avviso di ricevimento, spedita almeno cinque giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza,	
	con telegramma o a mezzo fax (purchè confermato) da spedirsi	
	almeno un giorno prima a ciascun Amministratore ed a ciascun	
	Sindaco Effettivo qualora nominati.	
	Art.23) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio	
	occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei suoi membri.	
	Art.24) Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare	
	su apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presiden-	
	te della riunione e dal Segretario.	
	Art.25) Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle	
	spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.	
	Art.26) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più	
	ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straor-	
	dinaria della Società Cooperativa senza eccezione di sorta e	
	più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per	
	l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi	
	gli atti che le legge in modo tassativo riserva alla decisio-	
	ne dei soci.	
	Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge	
	in materia ed in particolare dell'art.2544 del codice civile	
	potranno essere delegate al Presidente del Consiglio ed even-	
	tualmente al Vice Presidente.	

	Art.27) In caso di mancanza di uno o più amministratori il	
	Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge.	
	Art.28) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed e-	
	ventualmente al Vice Presidente è attribuita la rappresentan-	
	za della società cooperativa. Gli stessi rappresentano la so-	
	cietà cooperativa in giudizio con facoltà di promuovere azio-	
	ni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di	
	giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazio-	
	ne e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizio-	
	ni di legge in materia, avrà pure la facoltà di nominare pro-	
	curatori speciali per singoli atti o contratti o per determi-	
	nate categorie di atti e contratti.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	Art.29) Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vi-	
	gilanza che dovrà essere nominato qualora ricorrano le condi-	
	zioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli	
	artt.2543 e 2477 del codice civile.	
	Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre	
	membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a	
	norma di legge.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art.30) Il patrimonio della società cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale cia-	

	scuna di Euro 26,00 (ventisei virgola zero zero) nè superiore	
	al limite stabilito dalla legge.	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	
	gestione, con quote sociali eventualmente non rimborsate ai	
	soci receduti, esclusi o defunti;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da ogni altra riserva prevista per legge;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società coope-	
	rativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE EX ART.2545 QUATER	
	DEL CODICE CIVILE.	
	Art.31) Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva lega-	
	le, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per	
	cento) degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.	
	REQUISITI MUTUALISTICI	
	Art.32) E' fatto divieto, ai sensi dell'art.2514 del codice	
	civile, alla società cooperativa di:	
	a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo previsto per i buoni postali fruttiferi aumentato di	
	due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	

	b) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolve-	
	re l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutua-	
	listico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	BILANCIO	
	Art.33) L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre	
	di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo ammini-	
	strativo provvede alla compilazione del bilancio consuntivo	
	in conformità delle norme di legge lo sottopone all'approva-	
	zione dell'assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (cen-	
	tottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolida-	
	to, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo	
	amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'organo amministrativo dovrà altresì provvedere, nell'am-	
	bito della relazione del bilancio, a specificare i criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli	
	scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo	
	della società.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla de-	
	stinazione dell'eventuale utile al netto di tutte le spese e	
	costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le som-	

	me eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento	
	economico, ricevuto durante l'esercizio sociale alla remune-	
	razione corrente prevista per i lavoratori similari, desti-	
	nandolo come segue:	
	1) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo	
	di riserva legale o ordinaria indivisibile anche ai sensi	
	dell'art.12, legge 904/77;	
	2) una quota pari al 3% (tre per cento) alla costituzione e	
	all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione ai sensi della legge 31 gennaio	
	1992 n.59, art.11;	
	3) una quota da distribuire ai soci nella misura massima del	
	tasso previsto per i soci lavoratori aumentato del 2% (due	
	per cento) e ragguagliato all'ammontare versato a fronte del-	
	le quote nominative emesse ed a loro riserve;	
	4) il restante ad una quota da distribuire ai soci cooperato-	
	ri quale dividendo ragguagliato al capitale effettivamente	
	versato e non superiore alla misura massima, idonea a consen-	
	tire alla cooperativa il mantenimento dei requisiti mutuali-	
	stici, salvo diversa destinazione da parte dell'assemblea.	
	RISTORNI	
	Art.34) L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni,	
	in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei tratta-	
	menti economici complessivi spettanti ai socio prestatori.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai com-	

	penzi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di	
	parità di trattamento previsto dall'art.2516 del codice civi-	
	le.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'As-	
	semblea o mediante l'integrazione dei compensi o mediante	
	l'aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art.35) Le controversie che potranno sorgere fra i soci op-	
	pure fra i soci e la Società o i suoi Organi, in ordine al-	
	l'interpretazione e all'esecuzione dell'atto costitutivo e	
	successive modificazioni, ad esclusione delle materie che non	
	possono formare oggetto di compromesso a norma di legge, sa-	
	ranno definite da un Collegio Arbitrale, composto da tre mem-	
	bri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta	
	dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di	
	Brindisi.	
	Il Collegio Arbitrale funzionerà da amichevole compositore in	
	forma irrituale e deciderà entro il termine di sei mesi dal	
	suo insediamento.	
	NORME TRANSITORIE E FINALI	
	Art.36) In caso di scioglimento della Società Cooperativa,	
	ai sensi dell'art.2545 duodecies del codice civile, l'Assem-	
	blea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà u-	
	no o più liquidatori stabilendone poteri, ferma l'osservanza	
	delle norme inderogabili di legge.	

Art.37) Per quanto non stabilito dal presente statuto si richiamano le vigenti disposizioni contenute nel codice civile e le leggi speciali vigenti in materia.

All'originale	firmato:	PASIMENI	Serena,	MOLFETTA	Mirella
STRIDI	Mauro e	PETRACHI	Benedetto	notaio,	segue impronta del
sigillo notarile.					